

DETERMINAZIONE n. 245 del 26 novembre 2025

OGGETTO: Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei Professionisti, anno 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2024, con il quale la dott.ssa Valeria Vittimberga è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto l'art. 88 del CCNL 1994-1997 relativo all'Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali sottoscritto in data 11/10/1996, che, nel definire il fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti, prevede che presso ogni ente dotato di professionisti è costituito un Fondo, a valere sulle risorse annualmente precostituite, per la corresponsione di trattamenti economici accessori correlati allo svolgimento di funzioni comportanti specifiche responsabilità, al livello e alla qualità della prestazione professionale ed ai risultati conseguiti;

Considerata la quantificazione delle risorse finanziarie stabilita dal CCNL 1994-1997, biennio economico 1994-1995, dal CCNL 1998-2001, biennio economico

1998-1999 e biennio 2000-2001, dal CCNL integrativo sottoscritto in data 8/01/2003 relativo al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica del comparto EPNE in attuazione dell'art. 33 del CCNL 16/02/1999, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;

Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, 'Legge Finanziaria 2006', come novellato dall'art. 67, comma 5, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;

Visto l'art. 67 del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 che conferma che il Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;

Visto l'art. 89 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto l'art. 54 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2019-2021 del 16 novembre 2023;

Visto l'art. 51 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2022-2024 del 28 ottobre 2025;

Vista la quantificazione del Fondo in argomento alla luce di quanto disposto dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi da 103 a 114, di trasferimento della funzione di gestione sostitutiva e del relativo personale da Inpgi a Inps e in ragione dell'effettiva immissione nei ruoli Inps del personale professionista proveniente dall'Inpgi;

Vista la determinazione del Direttore generale n. 52 del 28 marzo 2025 relativa alla quantificazione delle risorse per il finanziamento del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti, anno 2025;

Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei sindaci che, con verbale n. 22 del 3 luglio 2025, ha *"segnalato che nell'ammontare delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità non possono rientrare gli importi di cui all'art.54, comma 1, del CCNL 2019-2021, relativamente alle annualità 2019 e 2020, in quantotali risorse sono già ricomprese nell'incremento a regime, con decorrenza 1° gennaio 2021, per un importo pari a euro 1.305.849,40 (2,23 per cento del monte salari 2018)"* a seguito del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS (prot. 109498 del 02.05.2025) sull'ipotesi di CCNI 2024 per il personale dell'Area medica nonché richiesto, conseguentemente, di *"procedere alla nuova costituzione dei fondi anno 2025 del personale dell'Area dei professionisti (determinazione n. 52 del 28 marzo 2025)"*;

Considerata, quindi, la necessità di dare corso alle osservazioni formulate dall'organo di controllo dell'Istituto;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

DETERMINA

la rimodulazione del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2025, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2025, è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui*

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 2.539.136,08, sono pari ad euro 25.861.026,35.

Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2025 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016, pari ad euro 19.486.942,44 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle seguenti risorse:

- ex art. 89, c.1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 931.469,03;
- ex art. 54, c. 1, 2 e 4 del CCNL 2019-2021 pari ad euro 1.434.677,59;
- ex art. 51, c. 1 e 3 del CCNL 2022-2024 pari ad euro 4.474.626,04;
- risorse trasferite in applicazione dell'art. 1, commi da 103 a 114, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a euro 178.454,55; la stima di tale incremento è stata calcolata con le modalità in uso per i casi di assunzioni in deroga, cui il trasferimento di personale INPGI va equiparato in quanto "in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente", ex art. 1, c.365, lett. b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232; l'importo così determinato di euro 178.454,55 corrisponde alla retribuzione calcolata di n. 7 professionisti per l'intero anno.

Pertanto, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2025 ammonta complessivamente ad euro 26.506.169,65 come rimodulato nella tabella che segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO	2025
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) – risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67
Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Incrementi ccnl 2016-2018 (art. 89 c.1)	931.469,03
Incrementi ccnl 2019-2021 (2,23% monte salari 2018 art. 54 c.2)	1.305.849,40
Incrementi ccnl 2022-2024 (3,64% monte salari 2021 ex art. 51 c. 1)	2.171.685,17

Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	2.416.339,66
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	23.754.902,08
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	4.368.242,38
Ria pers. cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	16.934,08
Incrementi ccnl 2019-2021 (0,22% monte salari 2018 art. 54 c.4)	128.828,19
Incrementi ccnl 2022-2024 (0,22% monte salari 2021 ex art. 51 c. 3)	131.255,70
Totale Risorse Variabili	4.645.260,35
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	28.400.162,43
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
Totale risparmi strutturali	-2.539.136,08
Totale risorse disponibili	25.861.026,35
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	19.486.942,44
Incremento ex art. 89 c. 1 Ccnl Funzioni centrali 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	931.469,03
Incremento ex art. 54 c. 2 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (2,23% monte salari 2018)	1.305.849,40
Incremento ex art. 54 c. 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (0,22% monte salari 2018)	128.828,19
Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,64% monte salari 2021) annualità 2024	2.171.685,17
Incremento ex art. 51 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,64% monte salari 2021)	2.171.685,17
Incremento ex art. 51 c. 3 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (0,22% monte salari 2021)	131.255,70
LIMITE 2016 RIDETERMINATO CON INCREMENTI CCNL	26.327.715,10
n. 7 unità personale INPGI trasferito ex art. 1, commi 103_108 L. 234/2021	178.454,55
Totale risorse destinate al Fondo di competenza 2025	26.506.169,65

Valeria Vittimberga

Documento firmato in originale